

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l'attribuzione di un contributo per l'acquisto di una bicicletta elettrica

Richiamati

- il regolamento comunale;
- l'art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;

Il Municipio di Origlio ordina:

Art. 1 Beneficiari

Possono richiedere il versamento di un contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito bicicletta):

- 1.1 Le persone fisiche domiciliate a Origlio
- 1.2 Le attività economiche domiciliate a Origlio per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.

Art. 2 Contributo

L'aiuto finanziario ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta, ritenuto un contributo massimo di Fr. 500.-.

Art. 3 Diritto al contributo

Il richiedente può beneficiare del contributo una volta ogni 4 anni.

Art. 4 Obblighi del richiedente

Il richiedente non può cedere la bicicletta nei primi 3 anni di acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'aiuto finanziario, secondo le seguenti modalità:

- cessione entro il primo anno: restituzione completa del contributo;
- cessione dopo un anno: restituzione dei 2/3 del contributo;
- cessione dopo due anni: restituzione di 1/3 del contributo.

Art. 5 Acquisto bicicletta

La bicicletta può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

Art. 6 Condizioni per beneficiare del contributo

Per beneficiare del contributo, devono essere osservate le seguenti condizioni cumulative:

- 6.1 La bicicletta deve essere inserita nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch);
- 6.2 Il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
- 6.3 Il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno una garanzia di 2 anni;
- 6.4 Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, imposte, multe, ecc.);

Art. 7 Procedura

- 7.1 La domanda di contributo deve essere inoltrata al Municipio di Origlio tramite l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria Comunale o scaricabile dal sito internet (www.origlio.ch), unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento;
- 7.2 A condizioni adempiute, il versamento del contributo avverrà nel termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente;
- 7.3 Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 8 Validità

Il diritto al contributo è valido per biciclette acquistate a contare dal 1 gennaio 2013.

Art. 9 Finanziamento

Il fondo a disposizione del Municipio nell'anno di riferimento per il versamento di questi contributi corrisponde alla cifra approvata dal Consiglio Comunale alla voce "Sussidio bici elettriche". Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere un contributo. Per la definizione delle priorità fa stato la data di inoltro della richiesta del contributo con allegato il giustificativo di pagamento.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013, riservata l'approvazione del preventivo comunale 2013 da parte del Consiglio Comunale di Origlio.

La stessa viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni e più precisamente a partire dal 6 novembre 2012. E' dato ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Contro l'applicazione della stessa è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario
A. Cedraschi B. Lorenzi

Origlio, 31 ottobre 2012

Risol. Mun. No. 6 / 30.10.12